

## Imposta sugli intrattenimenti

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, titolato “Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti”, consta di ventidue articoli. Ha abrogato l'imposta sugli spettacoli e costituito per altre attività classificate come intrattenimento la corrispondente imposta, introducendo il nuovo regime per le attività di spettacolo. Si parla di “intrattenimento” con riguardo alle attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento, che comportano la partecipazione attiva all'evento.

Ci si riferisce allo “spettacolo”, invece, quando la partecipazione è prevalentemente passiva e assume anche una connotazione culturale.

Le attività di intrattenimento soggette alla relativa imposta rientrano nel campo di applicazione del regime speciale IVA, fatta salva un'opzione per il regime ordinario. Le attività spettacolistiche sono soggette all'IVA secondo i criteri ordinari, ma hanno una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento impositivo, le modalità di certificazione, l'accertamento ed alcune specifiche agevolazioni.

Il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'Imposta sugli intrattenimenti (o ISI) è rilevabile dalle attività indicate nella tariffa allegata allo stesso decreto, svolte nel territorio dello Stato.

La tariffa descrive le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, dividendole in quattro punti, distinti per aliquota:

- esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo ha una durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
- utilizzazione di bigliardi, di elettro grammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Le attività indicate in tariffa sono tutte indirizzate esclusivamente al divertimento e al gioco.

L'imposta va applicata a chiunque organizzi gli intrattenimenti o le altre attività di cui alla tariffa allegata allo stesso decreto.

Con riferimento alle case da gioco, se l'esercizio è riservato per legge ad un ente pubblico, questi rimane comunque soggetto di imposta anche la gestione viene delegata ad altri soggetti.

I gestori delle case da gioco sono tenuti agli adempimenti contabili relativi ai proventi incassati nell'esercizio del gioco, e alla liquidazione e versamento del tributo.

Sono classificati come base imponibile:

- il corrispettivo dei singoli titoli di accesso (anche sotto forma di abbonamento) per l'ingresso o l'occupazione del posto;
- il prezzo pagato per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico;
- i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori imposti;
- l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, oltre al controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Se gli intrattenimenti e le altre attività indicati nella tariffa sono organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta viene applicata:

- sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
- sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
- sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti

Per determinare la base imponibile non si deve tener conto delle somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti. Quindi, ai fini della determinazione della base imponibile, dall'ammontare complessivo della somma incassata deve essere scorporata la quota relativa all'imposta sugli intrattenimenti l'IVA relativa se dovuta.

È prevista una disciplina di favore per le attività di intrattenimento volte a scopi benefici. La base imponibile è ridotta del 50% per gli introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle altre attività destinati in favore di enti pubblici e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), se vengono rispettate determinate condizioni:

- gli intrattenimenti organizzati a tale scopo, da uno stesso soggetto, non devono superare le dodici giornate di attività nel corso dell'anno;
- all'ente beneficiario devono essere destinati almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e delle imposte;

- l'organizzatore deve presentare preventivamente all'ufficio accertatore la dichiarazione di effettuazione dell'attività, con specifica indicazione della finalità di beneficenza;
- l'organizzatore deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato dal quale risultino specificatamente le entrate e le spese in relazione a ciascuna iniziativa.

Se la manifestazione di beneficenza è organizzata da un ente pubblico, l'imposta non è dovuta, (solo nel caso in cui vengano rispettate le condizioni già citate in precedenza).

Nel caso in cui siano organizzate esecuzioni musicali non dal vivo presso pubblici esercizi con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatoriamente imposte ai partecipanti, la base imponibile è determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti in occasione dell'evento.

È possibile optare per la determinazione della base imponibile nei modi ordinari, e la determinazione forfettaria della base imponibile cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite anzidetto

Con l'articolo 4 del DPR n. 40 del 1972 viene stabilito che le aliquote dell'imposta sugli intrattenimenti sono quelle indicate nella tariffa annessa allo stesso DPR n.640 in vigore all'inizio dell'intrattenimento.

Delle variazioni di aliquota intervenute dopo l'inizio dell'intrattenimento non incidono sul credito erariale, che rimane quantificato in base all'aliquota vigente al momento iniziale della manifestazione.